

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 31/01/2024) 02/05/2024, n. 11762*PREVIDENZA SOCIALE › Contributi**PREVIDENZA SOCIALE › Disoccupazione***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. CAVALLARO Luigi - Rel. Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

Dott. CERULO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5373-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOSIO;

- ricorrente -

contro

A.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1496/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/08/2022 R.G.N.1697/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Svolgimento del processo

che, con sentenza depositata il 24.8.2022, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme pretesa dall'INPS in danno di A.A. a titolo di restituzione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole ed eccedenti per gli importi delle retribuzioni non corrisposte;

che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che A.A. è rimasto intimato;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis 1, comma 2°, c.p.c.);

Motivi della decisione

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993, dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989) e dell'art. 10, L. n. 67/1988, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'accertamento dell'irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni;

che il motivo è infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con L. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunciato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunciati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunciati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre Cass. nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016);

che a non diverse conclusioni induce la previsione dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall'art. 9-ter, d.l. n. 510/1996 (conv. con L. n. 608/1996), secondo cui "le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n. 338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall'art. 4, D.Lgs. n. 140/1997, che - superando il criterio della commisurazione dell'imponibile contributivo al salario medio convenzionale - ha ancorato quest'ultimo alla retribuzione di cui all'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6, che - come già rilevato - sono volte a commisurare l'entità della sanzione all'entità della violazione;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Conclusione

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 31 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2024.